

1808 - GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT*Provvedimento n. 27139*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2018;

SENTITO il Relatore professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera adottata in data 21 marzo 2017, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, un'istruttoria nei confronti delle società CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Dussmann Service S.r.l., Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.), ManitalIdea S.p.A., Manutencoop Facility Management S.p.A., Romeo Gestioni S.p.A. e STI S.p.A., per accertare l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del TFUE, avente ad oggetto il condizionamento in senso anticompetitivo della procedura pubblica bandita da Consip il 19 marzo 2014 *“per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca ID1299”* (gara FM4);

VISTA la propria delibera adottata in data 22 novembre 2017, con la quale l'istruttoria è stata estesa oggettivamente alle condotte volte a condizionare l'esito o l'esecuzione di procedure ad evidenza pubblica ulteriori rispetto alla gara FM4 e, tra queste, l'appalto bandito da Consip il 18 maggio 2012 *“per l'affidamento del Servizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni (edizione 3)”* (gara SIE3) e l'appalto bandito da Consip il 1° agosto 2014 *“per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici, in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni sanitarie (edizione 2)”* (gara MIES2);

VISTA la medesima delibera del 22 novembre 2017, con la quale l'istruttoria è stata estesa anche soggettivamente alle società Exitone S.p.A., Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.A., Gestione Integrata S.r.l., Siram S.p.A., Kuadra S.r.l. in liquidazione, Esperia S.p.A., Dussmann Service Holding GMBH, Engie Energy Services International SA, Veolia Energie International SA, Romeo Partecipazioni S.p.A. e Finanziaria Bigotti S.p.A.;

VISTI tutti gli atti del Procedimento;

CONSIDERATI la complessità della fattispecie oggetto del Procedimento, l'elevato numero delle Parti coinvolte e la quantità della documentazione sinora acquisita agli atti, anche a seguito dell'estensione oggettiva e soggettiva del Procedimento stesso e delle ulteriori attività di indagine poste in essere nel corso dell'istruttoria, che hanno determinato, anche da ultimo, l'acquisizione agli atti di ulteriore e copiosa documentazione;

CONSIDERATA, altresì, la documentazione confluita agli atti del Procedimento, che induce a ritenere il coinvolgimento, nelle condotte collusive oggetto di accertamento, della società Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l. (di seguito CSEL), partecipante alla gara FM4 in qualità di mandante di un'ATI avente come mandataria una delle Parti del Procedimento (la società Engie Servizi S.p.A., già Cofely Italia S.p.A., di seguito Cofely), anche in relazione al ruolo di raccordo tra il gruppo STI e Cofely svolto da CSEL;

CONSIDERATA la necessità di esaminare ed elaborare compiutamente le informazioni contenute nella copiosa documentazione acquisita, da cui, anche alla luce dei documenti di più recente acquisizione, sono emersi elementi di complessità rispetto ad una fattispecie già in sé articolata;

CONSIDERATA, anche tenuto conto della complessità della fattispecie, l'esigenza di assicurare alle Parti il più ampio esercizio del diritto di difesa, al fine di garantire appieno il diritto del contraddittorio;

RITENUTO quindi necessario, in ragione di quanto sopra illustrato, estendere sotto il profilo soggettivo l'istruttoria anche alla società CSEL;

RITENUTO, inoltre, al fine di consentire una compiuta disamina della copiosa documentazione acquisita, assicurando al contempo la piena applicazione del principio del contraddittorio, di dover prorogare il termine di chiusura del Procedimento, originariamente fissato al 30 maggio 2018;

DELIBERA

a) di estendere soggettivamente il procedimento I-808, avviato in data 21 marzo 2017 ed esteso soggettivamente ed oggettivamente in data 22 novembre 2017, alla società Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l.;

b) di prorogare al 31 dicembre 2018 il termine di conclusione del Procedimento;

c) che il responsabile del Procedimento è il dott. Gianluca Oliva;

d) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali di Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l. o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero e Servizi di questa Autorità dai legali rappresentanti di Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l. o da persone da esse delegate.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

f.f. IL SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
